



COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

***REGOLAMENTO
DELLE SALE GIOCHI.***

- ❖ *approvato con delibera del Consiglio Comunale n.18 del 28.06.2010*
- ❖ *entrato in vigore il 28.06.2010*

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE SALE GIOCHI.

<i>ART. 1 - Definizione di sala giochi</i>	<i>3</i>
<i>ART. 2 - Locali</i>	<i>6</i>
<i>ART. 3 - Ubicazione e parcheggi</i>	<i>6</i>
<i>ART. 4 - Dichiarazione d'inizio attività</i>	<i>9</i>
<i>ART. 5 - Prescrizioni</i>	<i>9</i>
<i>ART. 6 - Orari d'esercizio</i>	<i>9</i>
<i>ART. 7 - Sanzioni</i>	<i>9</i>
<i>ART. 8 - Norma transitoria</i>	<i>12</i>

ART. 1 - Definizione di sala giochi.

1. Ai fini del presente regolamento per sala giochi si intendono uno o più locali appositamente arredati ove, dietro compenso, ancorché indiretto, sono messi a disposizione dei clienti biliardi, apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché apparecchi automatici (juke box, cine box e simili) da trattenimento o meccanici da gioco (calcio balilla e simili).
2. L'attività di intrattenimento della sala giochi deve rivestire carattere prevalente rispetto ad ogni altra attività compatibilmente svolta nei medesimi locali; in particolare, deve essere prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo i parametri di cui alla L.R. 29 dicembre 2006, n. 38.
3. L'esercizio congiunto negli stessi locali di sala giochi ed altra attività imprenditoriale non esime dall'ottenimento di autorizzazione o licenza necessaria per l'esercizio dell'attività secondaria.
4. L'esercizio di sala giochi e' subordinato alla presentazione di dichiarazione di inizio attività ad efficacia immediata, con le modalità e con gli

allegati di cui all'art. 4. Qualora il procedimento sia in capo allo Sportello Unico per le attività produttive, la d.i.a. dovrà essere presentata allo Sportello medesimo, unitamente alla documentazione richiesta.

5. La copia della d.i.a., vidimata e datata dall'Ufficio ricevente, tiene luogo per ogni effetto alla licenza o autorizzazione prevista dall'art. 86 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.
6. Qualora nei locali della sala giochi sia consentita una capienza complessiva superiore a cento persone ovvero l'accesso della clientela sia condizionato al pagamento di biglietto d'ingresso o, ancora, vi si svolga congiuntamente l'attività di pubblico spettacolo, la d.i.a. dovrà essere integrata dalla licenza di cui all'art. 80 del TULPS., preventivamente ottenuta e fermo restando l'ottenimento della licenza di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS ove necessario.

ART. 2 - Locali

1. La sala giochi è un pubblico esercizio che deve rispondere ai criteri di sorvegliabilità di cui all'articolo 153 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, Regolamento di Esecuzione del TULPS.

2. La conveniente sorvegliabilità richiamata da detto articolo è soddisfatta col rispetto delle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1992, n. 564.

3. I locali in cui si svolgono gli intrattenimenti devono essere muniti di impianto di videosorveglianza, gestito nel rispetto delle norme sulla riservatezza delle persone, che consenta la conservazione delle riprese, nei limiti stabiliti dalla legge, per la loro messa a disposizione all'autorità giudiziaria o alle forze di polizia, su loro richiesta.

4. I locali devono possedere titolo di agibilità ed avere destinazione d'uso compatibile con l'esercizio delle attività ivi esercitate, anche in via secondaria.

5. Le sale giochi in cui siano installati apparecchi meccanici, elettromeccanici, sistemi di gioco che generano suoni o rumori ovvero nelle sale giochi in cui vi siano installati apparecchi di riproduzione dei suoni oppure ove si svolga attività canora o musicale, anche se per semplice accompagnamento, sono sottoposte alla valutazione di impatto acustico, secondo le modalità prescritte dal competente Ufficio Comunale.

6. Le sale giochi, qualora non siano gestite unitamente ad altre attività per le quali l'obbligo di disponibilità dei servizi igienici sia già soddisfatto, devono mettere a disposizione della clientela detti servizi, possibilmente suddivisi per sesso, e comunque almeno un servizio igienico deve possedere le caratteristiche di agibilità per i portatori di handicap.
7. L'ingresso alle sale e le sale da gioco stesse debbono essere realizzate nel rispetto delle norme sull'eliminazione della barriere architettoniche.

ART. 3 - Ubicazione e parcheggi

1. Le sale giochi con le caratteristiche di cui al quinto comma dell'art. 2 non possono esercitarsi nei locali degli edifici residenziali condominiali.
2. La sala giochi deve disporre nelle prossimità, e comunque ad una distanza in linea d'aria non superiore a 30 metri, di un'area di parcheggio a proprio servizio.
3. La superficie minima di suolo privato, soggetto all'uso pubblico, destinato a parcheggio, deve contenere un numero di stalli di sosta determinato ai sensi dell'allegato "A" della

delibera Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268.

4. Le sale giochi non possono essere ubicate ad una distanza inferiore a metri cento, misurati in linea d'aria, dagli istituti scolastici di ogni ordine e grado.
5. Non sono soggette alla limitazione del comma precedente le sale che gestiscono unicamente i giochi di cui al comma 7, lettera c) dell'art 110 del TULPS ed i giochi da tavolo.

ART. 4 - Dichiarazione d'inizio attività

1. La dichiarazione di inizio attività ad efficacia immediata riferita alla apertura, il trasferimento o la modificazione di sala giochi, ovvero per il subingresso nell'esercizio dell'attività, redatta in carta libera ed indirizzata al Comune, deve contenere le indicazioni seguenti:
 - a) generalità complete del richiedente, sua residenza e codice fiscale, e nel caso in cui lo stesso presenti l'istanza in qualità di legale rappresentante di società anche la ragione sociale, la sede ed il codice fiscale della medesima;

b) generalità complete, sua residenza e codice fiscale, dell'eventuale esercente la rappresentanza nell'espletamento dell'attività, purché esso sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 12 del T.U.L.P.S.;

c) relazione descrittiva della disposizione e delle caratteristiche funzionali dell'impianto di video sorveglianza.

2 La dichiarazione deve essere inoltre corredata dei seguenti documenti:

2.1 cartografia della zona con l'indicazione dell'immobile;

2.2 due planimetrie dei locali e delle pertinenze esterne (con sezione e con indicazioni delle superfici, delle altezze e delle destinazioni d'uso dei vari vani), in scala 1:100, datate, timbrate e firmate da tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'albo professionale, e controfirmate dal richiedente, con riportato:

a) eventuali strutture e impianti predisposti per l'intrattenimento canoro o musicale nonché per l'esercizio di pubblico spettacolo;

b) ubicazione della cartellonistica indicante la capienza massima consentita;

c) ubicazione, tipologia dei servizi igienici e relativa cartellonistica.

2.3 due planimetrie del parcheggio privato assoggettato all'uso pubblico, con riportata la segnaletica verticale ed orizzontale, autorizzata ai sensi del codice della strada, in scala 1:50, datate, timbrate e firmate da tecnico abilitato, regolarmente iscritto all'albo professionale, e controfirmate dal richiedente;

2.4 dichiarazione di possesso dei requisiti di cui agli articoli 11 - 12 del TULPS ed all'articolo 10 della legge n. 575 del 31/05/65;

2.5 dichiarazione o documentazione comprovante l'agibilità, l'idoneità igienico sanitaria e la disponibilità dei locali;

2.6 dichiarazione circa il numero e la natura degli apparecchi da gioco da installare con evidenziazione in apposita planimetria della loro tipologia e della loro ubicazione all'interno dei locali;

2.7 dichiarazione di ogni altra attività esercitata congiuntamente e della prevalenza dell'attività di sala giochi;

- 2.8 nulla-osta rilasciato dal Comando di Polizia Locale a seguito di sopralluogo con esito favorevole sulla sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M. 564/1992;
- 2.9 valutazione di impatto acustico, ove richiesta;
- 2.10 elenco con l'indicazione degli estremi delle eventuali autorizzazioni, licenze o altri titoli posseduti per l'esercizio di attività secondarie svolte negli stessi locali;
- 2.11 due copie della tariffa della singola partita ovvero del costo orario, qualora sia installato il gioco del biliardo.

ART. 5 - Prescrizioni

- 1. E' fatto obbligo di tenere esposti, all'interno dell'esercizio ed in luogo ben visibile al pubblico, i regolamenti dei giochi, la tabella dei giochi proibiti e il tariffario del gioco del biliardo ove presente, rilasciati in copia vidimata dal responsabile del servizio comunale.

2. E' vietata la collocazione di attrezzature ed apparecchi da gioco in aree esterne ai locali dell'esercizio, ancorché si tratti di aree private. Sono considerate aree esterne i dehors, ancorché chiusi, i portici, i cortili ed ogni altro spazio non delimitato dai muri perimetrali ove ha sede il pubblico esercizio.
3. Non sono soggetti alla limitazione del comma precedente i giochi di cui al comma 7, lettera c) dell'art 110 del TULPS ed i giochi da tavolo.
4. Nella sala giochi ove siano presenti apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del TULPS è vietato l'accesso ai minori di anni 18.
5. Se i locali ove sono installati detti apparecchi non sono idoneamente isolati da ogni altra attività che si svolge nell'esercizio, il divieto di accesso per i minori si estende a tutti i locali. L'idoneità dell'isolamento è valutata in sede di sopralluogo per la verifica del rispetto delle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1992, n. 564.

ART. 6 - Orari di esercizio

1. Gli orari di apertura delle sale giochi sono determinati dal Sindaco.

ART. 7 - Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate, in via principale o in concorso, ai sensi del TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le violazioni al presente Regolamento, qualora non siano previste e punite dal TULPS, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, comminata con le procedure di cui alla Legge 689/1981, determinata con ordinanza del Sindaco entro i limiti da 100 a 500 euro.

ART. 8 - Norma transitoria

1. I locali esistenti si adeguano alle norme del presente regolamento entro tre anni dalla sua entrata in vigore.
2. Ove i lavori di adeguamento, o alcuni di essi, non siano realizzabili senza modificare significativamente le strutture, anche interne, dell'edificio, l'esercizio di sala giochi può continuare fino alla cessazione dell'attività da parte del soggetto titolare al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individuato dal codice fiscale ad egli attribuito.

3. Il subingresso a qualsiasi titolo, avvenuto trascorsi tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, è considerato cessazione di attività per gli effetti di cui al precedente comma.